



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

GARA PUBBLICA 02/SAPNA/2016 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO E RELATIVO TRASPORTO A DESTINO IN AMBITO NAZIONALE DEI RIFIUTI AVENTI CODICE CER 19.12.12 (FRAZIONE SECCA TRITOVAGLIATA) PROVENIENTI DA STABILIMENTI DI TRITOVAGLIATURA ED IMBALLAGGIO RIFIUTI GESTITI DA S.A.P.NA. SPA LOTTO 1 – CIG 6618903B89 LOTTO 2 – CIG 6618909080

Pubblicazione quesiti informativi e risposte

Data Aggiornamento: **15.04.2016**

QUESITO N° 1

... omissis ... inoltra i seguenti quesiti:

- 1) Gli oneri della sicurezza di pari ad Euro 1.460,05 per il lotto 1 ed Euro 1.460,05 per il lotto 2, vengono versati nell'arco del primo anno a prescindere dall'attivazione dell'opzione di cui all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto?**
- 2) Il lotto 1 corrisponde allo STIR di Tufino ed il lotto 2 allo STIR di Giugliano?**
- 3) La garanzia provvisoria deve essere con autentica notarile?**
- 4) Si dovrà presentare una busta A ed una busta B per ogni singolo lotto?**
- 5) Relativamente alla capacità economica, in caso di partecipazione a più lotti, si dovranno produrre due dichiarazioni distinte con riferimento ai singoli CIG o due dichiarazioni uguali con riferimento a tutti e due i CIG?**
- 6) Relativamente alla capacità tecnica di cui all'art. III.2.3 del bando di gara:
 - l'elenco di cui al punto 1 e le relative certificazioni di cui al punto 3 può essere lo stesso sia per il lotto 1 che per il lotto 2?
 - nel caso di partecipazione in ATI la classe di iscrizione alla categoria 4 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in proporzione al servizio realmente da svolgere da ogni singolo soggetto, è cumulabile? 2 soggetti iscritti in classe D possono soddisfare congiuntamente il requisito per la partecipazione al lotto 1 o a tutti e due i lotti?**
- 7) È possibile la costituzione di un ATI verticale in cui attribuire il solo servizio di trasporto ad un soggetto ed il solo servizio di recupero/smaltimento ad altro soggetto? Se sì, la capacità tecnica di cui all'art. III.2.3 del bando, può essere soddisfatta solo con l'attività di trasporto o di recupero/smaltimento a secondo del servizio svolto nell'ATI?**

RISPOSTA AL QUESITO N° 1

Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (oneri non soggetti a ribasso) saranno riconosciuti solo a fronte della presentazione di documentazione idonea a dimostrare che l'aggiudicatario ha effettivamente sostenuto il relativo costo.

Si sottolinea inoltre che la durata del contratto è commisurata all'esaurimento del quantitativo totale di rifiuti previsto per ciascun lotto di cui si compone l'appalto ed è indipendente dalla stima temporale relativa al periodo presunto di esaurimento delle quantità.

- 1) No, la divisione in lotti è relativa solo al quantitativo di rifiuti di cui si compone l'appalto.
- 2) No, come specificato all'art. 8 del capitolato speciale d'appalto, l'autenticazione della firma è richiesta solo per la cauzione definitiva.
- 3) Sì, in caso di partecipazione ad entrambi i lotti, dovranno essere presenti, all'interno del plico principale, n. 1 busta A e n. 1 busta B per il lotto 1 e n. 1 busta A e n. 1 busta B per il lotto 2.
- 4) Entrambe le soluzioni proposte sono corrette, purché all'interno della busta A per il lotto 1 sia presente idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93 e all'interno della busta A per il lotto 2 sia presente idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93.
- 5) Relativamente alla capacità tecnica di cui all'art. III.2.3 del bando di gara:
 - L'elenco di cui al punto 1 e le relative certificazioni di cui al punto 3 potranno essere le medesime sia per il lotto 1 che per il lotto 2, purché sia rispettata la previsione di cui al punto 2) del paragrafo III.2.3 del bando che testualmente prevede: *"in caso di partecipazione al lotto n. 1 ed al lotto n. 2, il concorrente dovrà dimostrare l'esecuzione di almeno un servizio analogo svolto nell'arco di 12 mesi consecutivi, nel triennio 2013, 2014 e 2015, il cui importo dovrà essere almeno pari ad € 3.138.750,00 (€ 2.232.000,00 + € 1.953.000,00 = € 4.185.000,00 x 0,75)"*.
 - In caso di partecipazione in ATI relativamente al possesso dell'iscrizione alla categoria 4, le classi di iscrizione di ciascun operatore dovranno essere tali da garantire complessivamente il quantitativo oggetto dei singoli lotti. A tal proposito sarà verificato se la somma dei quantitativi autorizzati per ciascun operatore economico è coerente con il quantitativo oggetto del lotto per cui il concorrente presenta offerta. In caso di partecipazione ad entrambi i lotti la somma dei quantitativi autorizzati per ciascun operatore economico dovrà essere non inferiore alla somma dei quantitativi di ciascun lotto di cui si compone l'appalto. Resta fermo il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 275 del D.P.R. 207/10 che testualmente sancisce: *"... La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria"*
- 6) L'art. 9 del capitolato speciale d'appalto richiama espressamente la disciplina di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/06, specificando inoltre che *"... Sono ammesse a partecipare alla procedura di gara raggruppamenti di tipo verticale, orizzontale e misto"*. La ripartizione del servizio tra i soggetti costituenti l'ATI è scelta soggettiva degli operatori economici. Ai fini della partecipazione alla gara l'ATI dovrà essere costituita in conformità alle prescrizioni normative di cui al citato art. 37 del D. Lgs. 163/06 ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 275 del D.P.R. 207/10.
Per ciò che attiene la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica, limitatamente alla svolgimento di servizi analoghi, al punto 1) del paragrafo III.2.3 del bando è ben specificato



che "... In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (costituito o costituendo) tutti gli operatori partecipanti dovranno presentare l'elenco, ciascuno per le prestazioni che renderà nel corso dell'esecuzione dell'appalto" ed ancora, al punto 2 "... In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (costituito o costituendo) il requisito verrà verificato sommando gli importi dei servizi svolti dalla capogruppo e dalle mandanti. In ogni caso la capogruppo dovrà aver svolto un servizio di importo maggiore rispetto a quello delle singole mandanti, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 275 del D.P.R. 207/2010".

QUESITO N° 2

... *omissis* ... inoltra i seguenti quesiti:

- 1) Considerato che, come riportato agli Art. 1 e 4 del Disciplinate Tecnico, "è ammessa l'attività di intermediazione dei rifiuti...". È possibile per un intermediario iscritto alla Cat. 8 in classe coerente partecipare singolarmente alla gara dimostrando, come indicato nel bando di gara all'Art. III.2.3) 4 A e B, la capacità tecnica (mediante presentazione di lettera commerciale o contratto o accordo preliminare) sia per il recupero/smaltimento che per il trasporto?
- 2) Se gestito dall'intermediario, il trasporto ai fini del servizio di recupero/smaltimento dei rifiuti oggetto di gara è considerato subappalto?
- 3) Il valore della garanzia provvisoria (si veda Art. 8 – CAUZIONI del Capitolato Speciale d'Appalto) dovrà essere pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara. Se un operatore economico partecipa ad un solo Lotto, tale importo a base di gara risulterà essere quello del Lotto stesso o della gara totale?

RISPOSTA AL QUESITO N° 2

- 1) Si conferma che alla presente procedura di gara, è ammessa l'attività di intermediazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, così come riportato agli artt. 1 e 4 del Disciplinare Tecnico. Si specifica, altresì, che, come comunicato alla scrivente società dal Presidente dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con nota Prot. n. 155/ALBO/PRES. del 03/05/2015, gli intermediari possono intermediare tutte le fasi del servizio purché dispongano contestualmente anche il recupero o lo smaltimento dei rifiuti. La figura dell'intermediario del solo trasporto, pertanto, non è ammessa in quanto non contemplata dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Ciò premesso si deduce che è possibile intermediare sia il recupero/smaltimento che il relativo trasporto, purché quest'ultimo servizio sia intermediato contestualmente a quello di recupero/smaltimento. A tal uopo, inoltre, sarà necessario presentare lettera commerciale o contratto o accordo preliminare, per entrambi i servizi intermediati, nonché le relative autorizzazioni ad effettuare i suddetti servizi. Per quanto riguarda, invece, l'iscrizione all'Albo Nazionale Ambientale Cat. 8, occorre precisare, che il concorrente dovrà possedere una classe coerente ai singoli quantitativi dei lotti oggetto dell'appalto; qualora, però, il concorrente volesse partecipare ad entrambi i lotti, la classe coerente sarà quella data dalla somma delle quantità di entrambi i lotti.



- 2) Si rappresenta che se il servizio di trasporto risulta essere oggetto di intermediazione, secondo le regole indicate dal Presidente dell'Albo Nazionale dei gestori Ambientali di cui al punto 1, lo stesso non si configura come subappalto.
- 3) Nel caso di partecipazione ad un solo lotto, l'importo da assicurare è riferito a quello del singolo lotto, comprensivo degli oneri per la sicurezza e dell'eventuale opzione.

QUESITO N° 3

... omissis ... inoltra i seguenti quesiti:

- 1) **Visto l'art. 4 del disciplinare tecnico, che prevede il trasporto su gomma e specifica il tipo di mezzi da utilizzare, si chiede se l'utilizzo del trasporto intermodale (gomma+treno+gomma) sia compatibile con le modalità di svolgimento del servizio individuate da codesta spettabile Stazione Appaltante.**

Si evidenzia che il trasporto intermodale prevede comunque l'utilizzo della modalità "su gomma" sia presso l'impianto di prelievo che presso l'impianto di destinazione finale del rifiuto, per nulla incidendo sulle operazioni di carico e scarico e che comporta notevoli benefici dal punto di vista ambientale, poiché può contribuire notevolmente alla riduzione delle emissioni di CO2.

RISPOSTA AL QUESITO N° 3

- 1) **Si conferma la possibilità di utilizzare il trasporto intermodale per l'effettuazione del servizio oggetto del presente appalto. Si specifica, altresì, che alla luce della nota rigidità ferroviaria, che in passato ha creato notevoli disagi e disservizi a questa Stazione Appaltante, il concorrente si impegna, in caso di problemi sulla linea ferroviaria, a garantire in tempo reale un numero equivalente di viaggi su gomma.**

Nessuna modifica alle condizioni economiche del servizio potrà essere eccepita dall'aggiudicatario di ciascun lotto in caso di utilizzo dell'una (trasporto intermodale) o dell'altra modalità di trasporto (trasporto su gomma).

Si precisa che dovranno essere presentati già in sede di gara tutti i documenti dei trasportatori cd 'sostitutivi' (autorizzazioni, dichiarazioni e tutto quanto previsto dal bando), al fine di effettuare le opportune verifiche ed essere in grado di utilizzarli in caso di necessità.

QUESITO N° 4

... omissis ... inoltra i seguenti quesiti:

- 1) **Per servizi analoghi si intendono tutti i rifiuti solidi (Es. Cer 191212 - 200108 - 200301 ecc.)?**
- 2) **Per poter partecipare ad entrambi i lotti bisogna dimostrare i servizi analoghi per l'importo di € 4.185.000 o € 8.372.920?**
- 3) **Il lavoro di punta che supera l'importo di € 3.138.750 in tempo inferiore a 12 mesi (es. 9 mesi) viene considerato valido per dimostrare il requisito?**

RISPOSTA AL QUESITO N° 4

- 1) **Così come indicato al paragrafo III.2.3 del bando intitolato 'Capacità Tecnica' si specifica che sono da (..) "intendersi analoghi a quello del presente appalto i servizi di**



smaltimento/recupero con relativo trasporto a destino, svolti anche in qualità di intermediario ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. I), del D. Lgs. 152/06 e sue successive modifiche ed integrazioni, di rifiuti le cui modalità di smaltimento/recupero e relativo trasporto a destino siano analoghe a quelle previste nel disciplinare tecnico. Non saranno considerati analoghi a quelli del presente appalto i servizi di solo trasporto ovvero di solo smaltimento/recupero di rifiuti”.

Per quanto sopra specificato, si precisa che il servizio di smaltimento/recupero e relativo trasporto dei rifiuti solidi identificati dai codici CER 19.12.12, 20.01.08 o 20.03.01, così come di tutti quei rifiuti solidi il cui servizio di smaltimento/recupero e relativo trasporto avviene in modalità analoghe a quelle oggetto dell'appalto, è da ritenersi 'analogo'.

- 2) Al paragrafo III.2.3, punto 1) del bando è previsto che: *“Ai fini della partecipazione alla presente gara d'appalto, gli operatori economici dovranno produrre, per ciascun lotto per cui viene presentata offerta, la seguente documentazione: Per ogni singolo lotto, elenco dei servizi analoghi svolti nel triennio 2013 – 2014 – 2015. Tale elenco dovrà contenere almeno un (1) servizio analogo in ciascun anno del triennio 2013, 2014 e 2015 ed indicare chiaramente, per ciascun servizio: oggetto, importo, data e committente...”*. Inoltre, sempre al paragrafo III.2.3, punto 2) del bando è previsto che: *“in caso di partecipazione al lotto n. 1 ed al lotto n. 2, il concorrente dovrà dimostrare l'esecuzione di almeno un servizio analogo svolto nell'arco di 12 mesi consecutivi, nel triennio 2013, 2014 e 2015, il cui importo dovrà essere almeno pari ad € 3.138.750,00 (€ 2.232.000,00 + € 1.953.000,00 = € 4.185.000,00 x 0,75)”*.

Pertanto, si chiarisce che il bando ha previsto che l'operatore economico concorrente dovrà dichiarare e comprovare l'effettuazione di almeno n. 1 servizio analogo in ciascun anno del triennio 2013-2014-2015 e che tra i servizi analoghi dichiarati dovrà essere presente almeno un servizio il cui importo dovrà corrispondere all'importo del servizio base, del lotto per cui intende presentare offerta, moltiplicato per il fattore 0,75. In caso di partecipazione ad entrambi i lotti il servizio di punta dovrà essere pari alla somma degli importi relativi al servizio base di ciascun lotto moltiplicato per il fattore 0,75.

Quindi il tenore delle disposizioni del bando risulta essere chiaro, non prescrivendo alcun limite minimo rispetto **alla somma** degli importi dei servizi analoghi effettuati in ciascun anno del triennio, ma imponendo che almeno uno di detti servizi rispetti le prescrizioni di cui al paragrafo III.2.3, punto 2) del bando.

- 3) Sì, in quanto *“...il concorrente dovrà dimostrare l'esecuzione di almeno un servizio analogo svolto nell'arco di 12 mesi consecutivi...”*. Si specifica, dunque, che è necessario che il servizio sia svolto in maniera continuativa in un arco temporale di 12 mesi. Pertanto in caso di un servizio analogo svolto per 9 mesi consecutivi, il cui importo sia almeno pari ad € 3.138.750,00, lo stesso può dirsi sufficiente a dimostrare il requisito.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Andrea Abbate

